

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

IL ROADSHOW DELLE CER DELLA TOSCANA

**I Contenuti del Decreto CER: conferme, novità e punti di attenzione
Programmazione della Regione Toscana per la Transizione Energetica**

Roberto Bianco - ARRR



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



DITEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



con la **DGRT n. 336 del 21/03/2022** (e poi L.R. n. 42/2022) la Regione Toscana affida ad ARRR SpA i compiti di:

“garantire **l’animazione territoriale**, anche sotto forma di consulenza energetica a **sportello** e di **informazione diffusa**,..., con particolare attenzione alle iniziative di promozione di Comunità Energetiche da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità”.

“garantire **assistenza e supporto tecnico** alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche sia attraverso la **produzione di atti** (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il corretto bilanciamento energetico degli impianti) sia attraverso la realizzazione di una **piattaforma informatica** finalizzata all’acatastamento di tutte le CER presenti in Regione Toscana...”.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2022 (punto N 32)

Delibera N 336 del 21/03/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Promozione delle Comunità Energetiche

Presenti

Eugenio GIANI
Simone BEZZINI
Monia MONNI

Stefania SACCARDI
Stefano CIUOFFO
Alessandra NARDINI

Stefano BACCELLI
Leonardo MARRAS
Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto MASE 7/12/2023 pubblicato il 23/1/2024 che **incentiva** la nascita e lo sviluppo delle CER e dell'autoconsumo diffuso in Italia

Regole operative GSE per l'accesso ai benefici

GSE mette in esercizio i **portali** (entro 8 aprile 202) attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste di TIP, verifica preliminare e accesso al bando PNRR

Delibera ARERA 727/2022/r/eel del 27/12/2022 (TIAD): disciplina le **modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso** per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Individua 2 tipologie di benefici, tra loro cumulabili, per incentivare l'autoconsumo diffuso (tra cui CER) e quindi le FER.

Disciplina (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 199/2021) le modalità di **incentivazione in conto energia** per sostenere con una tariffa premio l'**energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia**, anche abbinata a sistemi di accumulo di energia:

1. sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione
2. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (GAC)
3. comunità energetiche rinnovabili (CER)

per **5 GW** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2027**

Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le CER e l'autoconsumo) del PNRR sull'**energia rinnovabile prodotta e condivisa in configurazioni di autoconsumo**:

1. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
2. comunità energetiche rinnovabili


i cui impianti, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti;

per una potenza complessiva di almeno a **2 GW** fino al **30 giugno 2026**


Connessioni FV in Italia al 31/12/2023

Potenza connessa per anno

Fonte: Italia Solare su dati Gaudì di Terna




**Potenza connessa
per classe di potenza (MW)**



**Totale potenza connessa:
5.234 MW (+111% rispetto al 2022)**

**N. Impianti connessi
per classe di potenza**



**Totale N. Impianti connessi:
379.929 (+85% rispetto al 2022)**

4,07 GW (78%): per
impianti fino ad 1
MW, di cui **2,1 GW**
da **12 kW a 1 MW**
(37.320 impianti)

1,16 GW (22%) per
impianti > 1 MW –
303 impianti
(potenza media per
impianto: 3,8 MW)

P < 12 kW

12 kW ≤ P < 20 kW


20 kW ≤ P < 200 kW

200 kW ≤ P < 1 MW


1 MW ≤ P < 10 MW

P ≥ 10 MW

Potenza connessa per regione (MW)






N. Impianti connessi per regione



Fonte: Italia Solare su dati Gaudì di Terna




Produzione FV: 100 kWh



CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Riepilogo per configurazione

da presentazione GSE

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE		1  CER	2  GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	3  AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA
PNRR	Contributo in conto capitale 40%	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	INCENTIVAZIONE	Tariffa Premio	✓	✓
VALORIZZAZIONE	Trasmissione	✓	✓	✓
	Distribuzione		✓ ²⁾	
	Perdite di rete evitate		✓ ²⁾	

1) Solo per gli impianti realizzati in comuni <5.000 ab e messi nella disponibilità di una CACER

2) limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

Decreto MASE 7/12/2023

Requisiti impianti per l'accesso agli incentivi su energia condivisa / 1



Potenza impianti	Fino ad 1 MW a singolo impianto, senza limiti di potenza complessiva
Fonte	Tutte le FER
Entrata in esercizio	A partire dal 16 dicembre 2021 ; per le sole CER , dopo la regolare costituzione della Comunità Le CACER possono prevedere anche impianti “esistenti”, cioè <u>entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021</u> , ma non accedono agli incentivi, mentre l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.
Componenti impianti	Nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti
Altri requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂ • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>) • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole

Decreto MASE 7/12/2023

Requisiti impianti per l'accesso agli incentivi su energia condivisa / 2




<p>Ambito territoriale</p>	<p>Impianti di produzione e punti di consumo devono far parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria</p>
<p>Energia condivisa</p>	<p>Rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo dell'autoconsumatore / CER</p>
<p>Proprietà impianto FER</p>	<p>L'impianto di produzione può essere di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>CER, GAC</u> o <u>autoconsumatore a distanza</u> • <u>membro</u> della <u>CER</u> o <u>GAC</u> (produttore / prosumer) • <u>soggetto terzo</u> (anche grande impresa, produttore energia o ESCo) <p>purché questo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore. In ogni caso l'autoconsumatore / CER deve avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione (questa condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti).</p>

La **tariffa incentivante (TIP)** riconosciuta per **20 anni** sulla quota parte di **energia elettrica condivisa**, è differenziata in funzione della **potenza** degli impianti a fonti rinnovabili, ed è **composta da una parte fissa e da una variabile** che si riduce al crescere del prezzo zonale dell'energia, fino ad azzerarsi per un prezzo pari a 180 €/MWh o superiore.


E' inoltre prevista una compensazione per minore insolazione (4 o 10 €/MWh).

- impianti di potenza > 600 kW e ≤ 1 MW: tariffa da 60 a 100 €/MWh
- impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW: tariffa da 70 a 110 €/MWh
- impianti di potenza ≤ 200 kW: tariffa da 80 a 120 €/MWh



CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla **tariffa di trasmissione** a cui può aggiungersi un contributo relativo alle **tariffe di distribuzione** e alle **perdite di rete**

	 1 CER	 2 GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	 3 AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA	
VALORIZZAZIONE	TRASMISSIONE	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
	DISTRIBUZIONE		0,65 €/MWh ¹	
	PERDITE DI RETE EVITATE		1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato ¹	



I valori delle tariffe di **trasmissione** e **distribuzione** sono definiti annualmente da ARERA
I valori riportati nella tabella sono relativi al 2024

¹ limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

RIDUZIONE TARIFFA INCENTIVANTE

Nel caso di **accesso a**:

- **contributi in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l'equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili

la **tariffa incentivante sarà ridotta** con un **fattore proporzionale** al contributo ricevuto (F)

La decurtazione **non si applica** all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

DECURTAZIONE TARIFFA PREMIO PER CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

TIP= tariffa premio

F = fattore che varia tra 0 e 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale riconosciuta

Gli impianti FER in aree agricole, incluso il FV a terra (anche non agrivoltaico) possono accedere all'incentivo previsto per le CACER, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti tecnici necessari e gli adempimenti autorizzativi previsti a livello regionale.

Interlocuzione con Comuni e Regione Toscana

Link utile: <https://www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili>

Attesa Decreto MASE su Aree Idonee

Clienti finali con attivo il servizio di Scambio sul Posto non possono far parte di una CER (e altre CACER).
Sì se rinunciano a SSP (optano per RID e accesso incentivi se ne rispettano i requisiti)

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà o in presenza di cause di esclusione.

Una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di **più di una configurazione**.
Un soggetto che ha + POD o + impianti può inserirli in configurazioni diverse.

Domanda di accesso all'incentivo è presentata entro i **120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti** (data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico).

Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria



Se, su base annua, l'energia condivisa incentivabile della CACER supera il valore-soglia del 55% (45% in caso di contributo in conto capitale) rispetto al totale dell'energia immessa da tutti gli impianti incentivati sono possibili **due meccanismi di allocazione dei proventi (incentivi)** derivanti dall'energia eccedente tale valore soglia:

- ripartiti «**ai soli consumatori diversi dalle imprese**»
- **re-investiti dalla CACER** per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

i criteri generali riguardo la destinazione a finalità sociali sono in fase di valutazione da parte del GSE

Tale previsione è inserita nello Statuto della CER (o nell'accordo di diritto privato per i Gruppi di Autoconsumatori) e resa al GSE sottoforma di dichiarazione sostitutiva e dichiarata dal Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

L'incentivo non è cumulabile con:

- altri incentivi previsti per la produzione da fonti rinnovabili (es. scambio sul posto)
- detrazioni fiscali previste dal superbonus 110%
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato

Inoltre **l'incentivo non spetta** (ma rimane il diritto al corrispettivo per la valorizzazione dell'energia) agli impianti che:

- rientrano nella quota di potenza d'obbligo ai sensi del D.Lgs. 28/2011

La tariffa incentivante è **pienamente cumulabile** con:


- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (bonus edilizio 50%)
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato
- con i contributi erogati a copertura dei soli costi per studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione

L'energia Condivisa per l'autoconsumo ed incentivata è calcolata sul **valore minimo orario** fra **energia immessa** dall'insieme degli impianti che partecipano ad una CACER e **energia prelevata** dai POD.

Il **Beneficio Totale** conseguibile dalla CACER è determinato sulla base del valore delle tariffe incentivanti assegnate ai singoli impianti di produzione la cui quota entra in regime di condivisione, **ordinati in base alla data di entrata in esercizio** (cd. principio del «*first in*»).

ESEMPIO ILLUSTRATIVO: *Energia Prelevata < Energia Immessa*

Energia Immessa dall'Impianto #2 e non considerata nel calcolo del Beneficio Totale della CACER



Contributo in conto capitale per **CER e Gruppi di autoconsumo collettivo** con **impianti ubicati nei comuni < 5.000 abitanti**.
I clienti finali possono risiedere anche in comuni con popolazione < 5.000 abitanti ma devono essere connessi alla stessa cabina primaria a cui fa riferimento la CER o il GAC.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti.

La richiesta deve essere effettuata dal Soggetto beneficiario **a seguito dell'apertura dello sportello.**

Lo sportello sarà chiuso prorogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a **2.200.000.000 €**.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (può richiedere l'accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione)
è il soggetto che **sostiene i costi dell'investimento** ammesso a contributo.

- ✓ In una CER, è la CER stessa o un cliente finale e/o produttore membro.
- ✓ In un GAC, è il legale rappresentante dell'edificio o condominio o un cliente finale e/o produttore appartenente al GAC.

! Il contributo non può essere richiesto da un produttore terzo **!**



Requisiti di accesso al contributo in conto capitale del PNRR

- Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale.
- Potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW
- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo
- Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto
- Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria
- Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)
- Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)

SPESE AMMISSIBILI - devono essere sostenute dal soggetto beneficiario successivamente all'avvio dei lavori

1. Impianti, componenti e sistemi di accumulo;
2. macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, inclusa installazione e messa in esercizio
3. opere edili necessarie;
4. connessione alla rete elettrica;
5. prefattibilità e costi e spese preliminari;
6. progettazioni, dir. Lavori, sicurezza;
7. collaudi e consulenze necessarie al progetto;

} Entro il limite del 10% dell'importo
ammesso a finanziamento

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del **40% della spesa ammissibile**, fermi restando i massimali di spesa.

E' cumulabile con la Tariffa Incentivante Premio

LIMITI AL COSTO DI INVESTIMENTO

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW
- 1.200 €/kW, per impianti fino a 200 kW
- 1.100 €/kW, per impianti fino a 600 kW
- 1.050 €/kW, per impianti fino a 1 MW

1. Autoconsumo individuale a distanza (virtuale e multipunto)

Sistemi che prevedono l'**autoconsumo a distanza** di energia elettrica rinnovabile da parte di un **singolo cliente finale**, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo (almeno 2 POD: 1 per la produzione e 1 per il consumo).



Qualunque cliente finale (inclusa grande impresa e senza distinzione di codice ATECO) **può autoconsumare a distanza:**

- deve essere intestatario di tutti i punti di connessione in prelievo della configurazione (stesso CF o P.IVA)
- impianti in aree nella piena disponibilità del cliente finale e connessi alla stessa cabina primaria dei punti in prelievo

Conviene quando massimizzo l'energia condivisa tra POD; tutti proventi a beneficio del soggetto se proprietario impianto

No costituzione soggetto giuridico ad hoc.

Possono far parte della configurazione anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori "terzi")

2. Autoconsumo collettivo in condominio o edificio (anche industriale e centro commerciale)

Almeno 2 soggetti (consumatore e/o produttore) con POD ubicati nello stesso condominio o edificio con almeno


- 1 utenza di consumo
- 1 impianto di produzione da realizzare nell'area afferente l'edificio/condominio (tetti, spazi comuni o di pertinenza) o siti nella disponibilità del condomino (sotto la stessa cabina primaria) connesso alle utenze comuni o ad uso privato.

Possono partecipare anche grandi imprese e PA centrale
Escluse imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00,
ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

Tra i clienti finali può figurare anche il condominio.

Non deve essere creato un nuovo soggetto giuridico. È necessario (prima della richiesta di incentivo):

- sottoscrivere un contratto di diritto privato
- verbale di delibera assembleare (firmato dai condomini che aderiscono) nel caso di un condominio





Definizione

Una CER è un insieme di almeno 2 membri (consumatore e/o produttore) e 2 punti di connessione distinti a cui siano collegati 1 utenza di consumo e 1 impianto di produzione, sotto la medesima cabina primaria nell'ambito della quale condividono l'energia prodotta dallo stesso impianto.

Soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto con requisiti minimi

Membri/soci (con potere di controllo):

- persone fisiche, comprese famiglie a basso reddito o vulnerabili
- PMI
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ETS e di protezione ambientale
- enti territoriali, autorità ed amministrazioni locali
- enti di ricerca e formazione
- enti religiosi.

Mantengono i loro diritti di cliente finale (compreso quello di scegliere il proprio venditore), possono recedere in ogni momento, regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato.

Non possono essere membri o soci:

- Grandi imprese
- PA centrali
- Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

Tra i punti di connessione dei clienti finali possono figurare anche quelli nella titolarità della stessa CER.

Impianti connessi dopo la costituzione della CER

Impianti esistenti al 16/12/2021: possono far parte di una CER in misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER; l'energia immessa da tali impianti rileva ai fini del calcolo dell'energia condivisa ma non dà diritto all'incentivo (TIP) ma al solo contributo di valorizzazione.

Impianti entrati in esercizio prima del 24/01/2024: dovrà essere prodotta documentazione sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma) da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER e la richiesta di accesso alla tariffa dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale GSE.

è in fase di definizione da parte del GSE la modalità per la tracciabilità certificata della firma

L'energia accumulata viene considerata come energia condivisa all'interno della CER e quindi incentivata.


sono in corso ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso in presenza di sistemi di accumulo, a seguito dei quali il GSE aggiornerà le Regole Operative

3. Comunità Energetica Rinnovabile / 4 Autoconsumo virtuale

Un **esempio di comunità** con 1 impianto e 3 utenti:

da presentazione GSE

- un utente è anche il proprietario dell'impianto, il suo contatore è connesso all'impianto e quindi è un **"prosumer"** (produttore e consumatore)
- gli altri **due sono consumatori che autoconsumano virtualmente**, ovvero prelevano dalla rete energia mentre l'impianto produce



I **30+40=70 kWh** prelevati dalla rete dagli autoconsumatori virtuali mentre l'impianto produce generano i **benefici economici da condividere** all'interno della CER

Fasi per costituire la CER ed accedere all'incentivo

1

- individuare aree e superfici dove realizzare gli impianti e modalità di finanziamento
- individuare membri (consumatori, produttori) all'interno di una stessa cabina primaria (adesione alla CER in fase di costituzione o in una fase successiva secondo modalità previste dalla statuto)

2

- predisporre studio di fattibilità: analisi consumi, carichi e contemporaneità con produzione; business plan con sostenibilità economico-finanziaria

3

- costituire legalmente la CER (associazione, ETS, fondazione, cooperative, consorzio, società ..) con uno statuto
- individuare un Referente

4

- ottenere i preventivi di connessione per l'impianto
- verificare in via preliminare con il GSE se il progetto può accedere ai benefici (OPZIONALE)

5

- ottenere autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete

6

- realizzare l'impianto

7

- richiedere l'allaccio alla rete (CER già costituita!! prima della data di entrata in esercizio dell'impianto)

8

- richiedere al GSE il servizio per l'autoconsumo diffuso (incentivi)

CER può gestire più configurazioni di autoconsumo



CER

Zona mercato elettrico Centro Nord (Toscana e Marche)


cabina primaria 1



cabina primaria 2



cabina primaria n



CER (soggetto giuridico) può costituire e gestire più configurazioni di autoconsumo afferenti a cabine primarie diverse nell'ambito della stessa zona di mercato.

Purchè ogni configurazione sia gestita in modo totalmente autonomo e separato, con calcolo energia condivisa e incentivi distinto ed afferente all'ambito della cabina primaria.

Per ogni configurazione deve essere fatta una specifica richiesta al GSE di accesso al servizio di incentivazione.

CER può favorire l'aggregazione a livello locale di imprese e cittadini e creare valore offrendo servizi



Nell'energia condivisa è ricompresa anche l'energia prelevata tramite infrastrutture di ricarica ("colonnine").
Come per gli accumuli, dall'energia condivisa si esclude l'energia eventualmente prelevata e re-immessa in rete tramite tali infrastrutture.

progettare, costituire e gestire la CER + formazione e tutoring

filiere locali contro sistemi "importati", ma servono competenze multidisciplinari e capacità tecniche, giuridiche, amministrative, fiscali ecc..

nuovi servizi: es. e-mobility

promuovere e realizzare efficientamento energetico, elettrificazione consumi

CER

Gestione incentivi

offrire trading energia, PPA e servizi energetici ancillari

alimentare nuovi strumenti finanziari (legati tematiche ESG)

mobilitare finanziamenti e contributi: PNRR, Transizione 5.0, FESR, crediti fiscali

governance energia: creare asset a basso rischio (investimenti FER attrattivi)

impresa nella CER migliorerà indicatori ESG e merito finanziario + welfare aziendale

Incentivo
all'autoconsumo

aggregazione e
gestione di +
configurazioni

CER sostenibile
economicamente

CER non deve limitarsi a gestione
incentivi, ma garantire altri servizi:

- governance energia
- trading e servizi ancillari
- efficientamento energetico
- e-mobility

è importante far nascere una CER
ma anche renderla operativa,
svilupparla e rafforzarla

Creazione di valore
(per il territorio)

Il referente è:

- persona cui è demandata (con mandato senza rappresentanza) la **gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso** (link modelli di mandato: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/mandati-e-liberatoria>)
- responsabile del **trattamento dei dati** e **controparte del contratto con il GSE** per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio (a lui **viene erogato l'incentivo**) e per comunicare variazioni tra i consumatori e produttori
- deputato a **emettere fattura** nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti
- riceve apposito mandato dai produttori affinché gli impianti rilevino nell'ambito della configurazione.

Per **CER**: rappresentanza legale della stessa CER o da un produttore o cliente finale, entrambi membri della CER

Per **GAC**: amministratore di condominio / proprietario edificio (rappresentante legale consorzio) o un produttore o cliente finale (entrambi membri del gruppo)

Per **autoconsumo a distanza**: è lo stesso autoconsumatore

Per **tutte le configurazioni**, da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352



Verifica preliminare di ammissibilità



Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal MASE.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Prima dell'invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.

Azione	Beneficiari	MIn €	Data presunta di apertura	Data presunta di chiusura
2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici	PA (Enti locali, ASL / Aziende ospedaliere, Altri Enti P.A.)	48,47	feb-24	giu-24
2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA	RSA (PA)	5,84	feb-24	giu-24
2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA	RSA (imprese)		mag-24	nov-24
2.1.3.a Efficientamento energetico delle imprese (immobili)	Imprese	11	mag-24	nov-24
2.1.3.b Efficientamento energetico delle imprese (processi produttivi)	Imprese		ott-24	mar-25
2.2.1 Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici	PA (Enti locali, ASL / Aziende ospedaliere, Altri Enti P.A.)	71,25	mar-24	lug-24
2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	RSA (PA)	5,84	mar-24	lug-24
2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	RSA (imprese)		mag-24	nov-24
2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese	Imprese	11	mag-24	nov-24
2.2.4 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche	Comunità energetiche	20	mag-24	nov-24

Requisiti di ammissibilità specifici

- presenza di **uno studio dei consumi energetici** in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi
- presenza per l'intervento di **requisiti minimi in materia di energia**
- presenza di **comunità energetiche già istituite**

Criteri di valutazione

- contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche in relazione ai costi
- riduzione delle emissioni di gas serra
- qualità tecnica dell'intervento proposto connessa al modello di gestione previsto per la comunità energetica
- **cantierabilità** dell'intervento in termini di titoli abilitativi, pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto
- capacità dell'intervento proposto di **favorire l'aggregazione e il coinvolgimento dei soggetti partecipanti** alla Comunità energetica

Criteri di premialità

- presenza di comunità energetiche a cui **partecipino soggetti economicamente svantaggiati** al fine di contrastare la povertà energetica; enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- presenza negli atti costitutivi delle Comunità energetiche di **forme di equità sociale** volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l'inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;
- operazione localizzata in un Comune classificato "area interna"
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **rimozione di amianto**
- progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti

Questa azione intende promuovere la realizzazione di comunità energetiche anche in composizione mista pubblico-privato.

Sarà previsto il **sostegno di investimenti per la produzione di energia rinnovabile** da parte delle comunità energetiche nonché delle relative **spese di progettazione e di costituzione** delle stesse quali ad esempio studi, consulenze e atti di natura giuridica



PR FESR 2021 – 2027
**Produzione energetica da fonti
 rinnovabili – comunità energetiche**



CER NEL PR FESR 2021 – 2027 REGIONE TOSCANA

Risorse disponibili - €	20.000.000
Potenza impianto incentivabile per CER - KW	200
Ipotesi costo ammissibile per progetto - €/kW	2.000
Ipotesi costo totale per progetto - €	400.000
Ipotesi contributo max - €	≅ 150.000
n. CER incentivabili con potenza da 200 kW	140
Potenza - kW	28.000 (28 MW)
Investimento ammissibile - €	56.000.000
Producibilità media – kWh/kW	1.250
Producibilità totale – kWh/anno	35.000.000 (35 GWh)

Efficientamento energetico degli edifici pubblici



Nell'ambito della programmazione dei fondi PR FESR 2021-2027, con [Decreto Dirigenziale n° 2795 del 09/02/2023](#) la Regione Toscana ha approvato il bando per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **51,4 mln di euro**.



2.1.1

Efficientamento energetico
degli edifici pubblici

Dotazione finanziaria:

€ 27.145.513,92

(Enti Locali - Comuni, Province, Città
Metropolitane, Unione di Comuni)

€ 21.328.618,08

(ASL/AO)



2.1.2

Efficientamento energetico
nelle RSA

Dotazione finanziaria:

€ 2.920.000,00

(RSA pubbliche autorizzate, accreditate e
finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a
gestione pubblica)

Il bando e le faq sono pubblicate su
<https://www.sviluppo.toscana.it/bandoenergiapub>

Link con info: <https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-di-efficientamento-energetico-degli-immobili-pubblici>

Contributo massimo



Il contributo assume la forma di sovvenzione a fondo perduto.



Enti Locali: € 1.500.000,00

massimo 80% dell'investimento ammissibile



ASL e AO: € 3.000.000,00

massimo 80% dell'investimento ammissibile



RSA: € 400.000,00

massimo 50% dell'investimento ammissibile



Ciascun soggetto richiedente potrà presentare **una o più domande** per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore al contributo massimo indicato a lato.



Spese ammissibili

- Investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi materiali e componenti;
- **Opere edili ed impiantistiche;**
- **Spese tecniche** fino ad un massimo del **10% dell'importo a base di gara** comprensivo di IVA;
- IVA;
- **Imprevisti** fino ad un massimo del **7% dell'importo a base di gara** comprensivo di IVA;
- Spese per **pubblicità e comunicazione**, anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023.



Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai soggetti beneficiari **a partire dalla data di presentazione della domanda**, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 01/01/2021.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la **rimozione e lo smaltimento dell'amianto** purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.



Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno essere presentate

**dalle ore 9.00 del 01/03/2024
alle ore 12.00 del 28/06/2024**

esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA)
sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo

<https://sft.sviluppo.toscana.it/>



Il sito fornisce anche
la modulistica necessaria
per la presentazione della
domanda



Documentazione a corredo della domanda



L'elenco della documentazione è riportata al paragrafo 4.2 del bando.

I principali documenti da allegare alla domanda di finanziamento (ALLEGATO B) sono:

1. Attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità e relativa documentazione;
2. Atto di approvazione da parte del soggetto proponente del PFTE o PE;
3. Relazione tecnica del progetto (Allegato C);
4. Diagnosi energetica;
5. Modello di asseverazione DNSH (Allegato E);
6. Relazione per il rispetto del principio DNSH;
7. Relazione CAM;
8. Modello asseverazione climate proofing (Allegato F) e relativa documentazione attestante il rispetto del principio;
9. APE stato di fatto dell'edificio;
10. APE stato di progetto dell'edificio;

...

Documentazione a corredo della domanda



11. Atto di proprietà/titolo attestante la disponibilità;
12. Cronoprogramma procedurale e finanziario;
13. QE e CME/stima delle spese ammissibili contenente anche il riepilogo delle tipologie di intervento previste dal progetto;
14. Scheda dei criteri di selezione e di premialità;
15. Scheda degli indicatori di monitoraggio del progetto;
16. Scheda degli elementi utili aiuti di stato di cui all'Allegato D;

Moduli da compilare nella domanda on line

17. Dichiarazione relativa agli **impegni assunti** dal soggetto richiedente (modulo 1 della domanda);
18. Dichiarazione che attesti la posizione del soggetto proponente in merito al **regime IVA** in caso di operazioni il cui costo totale è superiore a € 5.000.000,00 (modulo 2 della domanda);
19. Dichiarazione di **copertura finanziaria** (modulo 3 della domanda);
20. Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla **situazione finanziaria** dell'Ente (modulo 4 della domanda);
21. Dichiarazione **informativa** (modulo 5 della domanda);
22. Dichiarazione **titolare effettivo** (modulo 6 della domanda).



Termine iniziale e finale

Termine iniziale:

Sono ammissibili solo progetti il cui “avvio dei lavori” non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per “avvio dei lavori” si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all’acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Termine finale

Il progetto dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo.

Per “ultimazione del progetto” deve intendersi la data di approvazione del “collaudo” o “certificato di ultimazione lavori” o verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto.

Principali tipologie di intervento ammissibili

- isolamento termico di strutture orizzontali e verticali
- sostituzione di serramenti e infissi
- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria per autoconsumo
- sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)

A completamento degli interventi sopra indicati potranno essere realizzati anche interventi per l'installazione di sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali, a titolo esemplificativo i BACS).

Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su 1 o più edifici (ma solo se alimentati dallo stesso generatore di calore, se catastalmente confinanti e adibiti alla stessa destinazione d'uso, ad es. scolastica, sanitaria, etc.)

Requisiti di ammissibilità

- **edifici** oggetto di intervento devono essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile ed essere **dotati di impianti di climatizzazione** invernale e/o estiva
- progetti devono rispettare il principio del DNSH (Do Not Significant Harm)
- progetti devono rispettare i criteri progettuali CAM previsti dal DM 23.06.22
- **presenza di una diagnosi energetica** (eseguita ai sensi Allegato 2 D.lgs. 102/2014, conforme a UNI CEI EN 16247-1-2 ed elaborata da EGE certificato ai sensi UNI CEI 11339 o da ESCo certificata ai sensi UNI CEI 11352)
- **APE** stato di fatto e stato di progetto
- **progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.36/2023 o **progetto definitivo** ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda (da allegare atto di approvazione)
- **relazione tecnica del progetto** a firma di un tecnico abilitato che descriva caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nello stato di fatto e di progetto, tipologie di intervento con i relativi obiettivi e analisi dei costi-benefici)
- livello minimo di prestazione energetica per l'intervento: **riduzione dei fabbisogni di energia primaria totale > 30%**
- indicazione della procedura ai sensi del codice dei contratti per la realizzazione del progetto: o iniziativa diretta del beneficiario o attraverso forme di partenariato

Criteria di valutazione

- contributo alla riduzione dei consumi energetici, in totale ed in relazione ai costi
- riduzione delle emissioni di gas serra
- prestazione energetica dell'edificio ante intervento
- livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente
- **cantierabilità dell'intervento**: avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda (progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto esecutivo)
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **prevenzione sismica**

Criteria di premialità

- operazione localizzata in un Comune classificato "area interna" (deliberazione giunta regionale n. 199 del 28/02/2022)
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **rimozione di amianto** (ammesse le relative spese)
- utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti

Il **contributo a fondo perduto**, che non si deve configurare quale aiuto di stato, è **cumulabile** per le stesse spese ammissibili **con altri incentivi** (conto termico del GSE, fondi statali ecc.).



Informazioni & contatti: www.arryr.it
info.certoscana@arryr.it
0577 272367

Grazie per l'attenzione!